



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 2067/DEC A/68 DEL 29.08.2008

Oggetto: Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna. L.R.3/2006. Disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca anno 2008.

L'Assessore

- VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il DPR 19 maggio 1956 n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965 n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione della Regione e degli Assessorati;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato col DPR del 2 ottobre 1968 n. 1639;
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956 n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" - pubblicata nel BURAS del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- VISTA la Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2008)”;
- VISTA la Legge regionale 5 marzo 2008, n. 4 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011.
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTO il Reg. (CE) 875/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca;
- VISTO il Regolamento (CE) 1198 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) ed il Regolamento (CE) 774 del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca colpite dalla crisi economica;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 18 luglio 2008, con il quale è stato disposto l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate ad operare con il sistema dello strascico (Fermo emergenza 2008);
- RITENUTO di dover adottare, nell'ambito delle misure di gestione e di controllo volte a migliorare la sostenibilità della pesca marittima previste nel Piano di protezione delle risorse acquatiche, apposita disciplina per la regolamentazione delle interruzioni dell'attività di pesca delle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna;
- PRESO ATTO delle valutazioni espresse dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca con riferimento alla definizione delle modalità tecniche di attuazione della misura in argomento durante le sedute del 4 agosto 2008, del 6 agosto 2008 e dell'unanime approvazione della proposta da parte dello stesso Comitato in data 28 agosto 2008;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETA

ART.1

Norme generali

Nell'ambito dell'attività di gestione volta all'adozione di specifiche misure atte a garantire il corretto sfruttamento e la protezione delle risorse ittiche, è disposta l'interruzione dell'attività di pesca per tutte le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, secondo le modalità specificate negli articoli seguenti.

ART.2

Disposizioni per la sospensione dell'attività di pesca delle imbarcazioni che operano con attrezzi da posta.

Per tutte le imbarcazioni autorizzate ad operare con attrezzi da posta e palangari è disposta un'interruzione tecnica dell'attività di pesca della durata di 45 giorni.

In funzione delle specifiche situazioni operative e di approvvigionamento del mercato la sospensione dell'attività è adottata nei diversi distretti di pesca della Sardegna, come individuati dal Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 4 del 15 maggio 2007, secondo il seguente calendario:

- distretti di Oristano e del Sulcis: per le imbarcazioni iscritte nel Compartimento marittimo di Oristano e negli Uffici circondariali marittimi di S. Antioco, Portoscuso e Carloforte, dal giorno **15 settembre al giorno 29 ottobre 2008** incluso;
- distretti di Olbia/Arbatax, PortoTorres/La Maddalena e Cagliari: per le imbarcazioni iscritte nei Compartimenti marittimi di Olbia, Porto Torres e Cagliari con esclusione di quelle iscritte nei compartimenti circondariali marittimi di S. Antioco, Portoscuso e Carloforte, appartenenti al distretto del Sulcis, **dal giorno 22 settembre al giorno 5 novembre 2008** incluso;

ART.3

Disposizioni per la sospensione dell'attività di pesca delle imbarcazioni che operano con il sistema dello strascico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Per le imbarcazioni autorizzate ad operare con il sistema dello strascico e/o volante che effettuano l'interruzione dell'attività di pesca dalla data del 25 agosto al 23 settembre 2008 secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Politiche Agricole 18 luglio 2008 (Fermo emergenza 2008), è disposta la prosecuzione dell'interruzione dell'attività per ulteriori 15 giorni **dal 24 settembre al 8 ottobre 2008 incluso** .

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle imbarcazioni autorizzate, ai sensi dell'art .3 comma 4 del DM 18 luglio 2008, a proseguire l'attività di pesca con i palangari previa disattivazione del sistema a strascico.

Gli operatori interessati potranno riprendere l'attività con il sistema a strascico solo a partire dal 1 gennaio 2009.

ART.4

Facoltatività del Fermo

La sospensione dell'attività di pesca è facoltativa:

- per le imbarcazioni armate a circuizione limitatamente alla cattura dei piccoli pelagici (sardine, acciughe, bisari, sorelli etc.) per la pesca dei grandi pelagici tale deroga è consentita solo per le imbarcazioni inferiori alle 20 tsl
- per le imbarcazioni della pesca artigianale che operano con il sistema dei palangari di superficie e che intendano esercitare con tali attrezzi esclusivamente per la cattura del pesce spada

Le imprese di cui al comma 1° del presente articolo che intendono esercitare l'attività di pesca sono obbligate a comunicare all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale e all'Autorità Marittima Competente la facoltà di volersi avvalere di detta opzione.

ART.5

Misure di salvaguardia e controllo

1) Strascico e/o volante

Al fine di ottimizzare i benefici derivanti dall'arresto temporaneo e consentire la tutela delle risorse presenti nella fascia marino costiera, le imbarcazioni che esercitano la pesca a strascico sono obbligate ad osservare durante l'interruzione dell'attività delle imbarcazioni della pesca artigianale, nel periodo dal 9 ottobre al 5 novembre, i seguenti limiti di operatività :



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- le imbarcazioni di tonnellaggio compreso tra 30 e 60 tsl possono esercitare l'attività di pesca oltre le 4 miglia dalla costa o la batimetrica dei 100 m;
- le imbarcazioni di tonnellaggio superiore a 60 tsl possono esercitare l'attività di pesca oltre 6 miglia dalla costa o la batimetrica dei 200 m.

Nel tratto di mare della costa orientale della Sardegna compreso tra Capo Comino e Capo Carbonara:

- le imbarcazioni di tonnellaggio compreso tra 30 a 60 tsl possono esercitare l'attività di pesca oltre batimetrica dei 100 m;
- le imbarcazioni di tonnellaggio superiore a 60 tsl possono esercitare l'attività di pesca oltre la batimetrica dei 200 m.

Per le imbarcazioni al di sotto delle 30 tsl l'attività di pesca sarà esercitata secondo le disposizioni di cui al Decreto 3373 del 22.12.1993.

Per lenire gli effetti dell'ulteriore limitazione dell'attività di pesca disposta dal presente articolo è riconosciuta alle imbarcazioni interessate, operanti con il sistema dello strascico, un'indennità straordinaria e forfetaria in funzione delle limitazioni imposte.

L'ammontare e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma precedente saranno disposte con successivo provvedimento

2) Attrezzi da posta:

Nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 22 settembre è vietato alle imbarcazioni della pesca artigianale operanti nei distretti di Cagliari, Olbia/Arbatax e Porto Torres/La Maddalena l'esercizio dell'attività di pesca al di fuori dei sopraccitati distretti.

Parimenti, nel periodo compreso tra il 29 ottobre e il 5 novembre, è fatto obbligo alle imbarcazioni della pesca artigianale operanti nei distretti di Oristano e di Portoscuso di esercitare l'attività di pesca esclusivamente nei limiti dei suddetti distretti.

ART.6

Divieto di pesca

Durante il periodo di interruzione, come indicato nei precedenti articoli, è fatto assoluto divieto alle imbarcazioni obbligate alla sospensione dell'attività di pesca e alle imbarcazioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

di altri compartimenti marittimi di esercitare l'attività di pesca nelle acque territoriali della Sardegna.

ART.7

Attività di pesca consentite nel periodo del fermo

1. Nelle acque territoriali della Sardegna, durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli art. 2 e 3 del presente decreto, è consentita la pesca subacquea professionale secondo le disposizioni vigenti.

E' altresì consentita la pesca del corallo secondo la disciplina prevista nel calendario di pesca per l'anno 2008 (Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro pastorale n.1402/49 del 11 giugno 2008)

2. Nelle stesse acque, per la sola durata di applicazione delle misure di cui agli art. 2 e 3 , in deroga a quanto disposto dalla normativa vigente, la pesca sportiva marittima è esercitata esclusivamente alle seguenti condizioni:

- con bolentino anche con canna a mulinello con non piu' di due ami;
- con lenza a traina con non piu' di due traine ad imbarcazione;
- da terra con due canne o con due lenze per persona con non più di due ami ciascuna;
- con non più di un attrezzo di cattura per cefalopodi (polpara o totanara o seppiarola)

La pesca subacquea sportiva può essere esercita nelle sole giornate di sabato, domenica e festivi.

Le limitazioni del presente articolo non riguardano le gare di pesca sportiva promosse dalle competenti Federazioni, Associazioni o Enti di promozione che abbiano già ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la specifica autorizzazione dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro pastorale e dall'Ufficio Statale Marittimo Competente per territorio.

3. Nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca in corso di esecuzione in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, saranno autorizzate specifiche campagne volte a determinare gli effetti della misura in applicazione sulle risorse ittiche, anche con barche tenute ad osservare la sospensione dell'attività di pesca.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Art.8

Operazioni manutentorie

Durante il periodo arresto temporaneo è vietato l'utilizzo delle imbarcazioni interessate per altre attività, salvo per esigenze di ricerca scientifica su specifica autorizzazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro pastorale

Nello stesso periodo è consentita senza disarmo della nave, e con imbarcazione a terra, l'esecuzione a bordo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'effettuazione delle operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, che scadono durante il periodo di fermo e le operazioni di bunkeraggio. In quest'ultimo caso l'Autorità marittima competente, su richiesta dell'interessato, provvederà alla consegna del libretto di consumo del carburante per il tempo necessario al rifornimento del combustibile.

Le operazioni che comportano lo spostamento dell'imbarcazione devono essere preventivamente comunicate alla competente Autorità Marittima, pena la decadenza dei benefici previsti.

L'autorizzazione alla navigazione è rilasciata dall'Autorità marittima di riferimento per il solo periodo strettamente necessario per raggiungere il luogo presso il quale devono essere eseguiti i lavori e per il rientro nel porto di appartenenza.

L'imbarcazione da pesca che si trovi in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o per altre cause e che permane in stato di disarmo durante lo stesso periodo di fermo non è ammessa ai benefici delle indennità.

ART.9

Consegna dei documenti di bordo

1. I documenti di bordo, ivi compreso il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del carburante delle imbarcazioni obbligate alla sospensione dell'attività di pesca, devono essere consegnati, a cura degli interessati, presso gli Uffici Marittimi territorialmente competenti il giorno precedente a quello di inizio del fermo, secondo gli orari stabiliti dalla competente Autorità Marittima, tenuto conto del rientro dall'attività di pesca. I soggetti già obbligati all'arresto di emergenza ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

e forestali del 18 luglio 2008 sono esonerati dagli adempimenti del presente articolo, fermo restando l'obbligo a non ritirare i documenti di bordo ed a osservare il fermo dell'attività fino alla data prestabilita (8 ottobre 2008).

2. Unitamente ai documenti di cui al punto 1 dovrà essere presentata apposita dichiarazione con l'indicazione della località di ormeggio o stazionamento dell'imbarcazione.
3. Qualora il fermo dell'imbarcazione avvenga in un porto diverso da quello di iscrizione l'Autorità Marittima che ha ricevuto i documenti comunica a quella d'iscrizione, entro tre giorni, gli estremi d'identificazione e la data di inizio dell'interruzione dell'attività di pesca.
4. Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'imbarcazione non può essere trasferita in altra località.
5. Al termine dell'arresto temporaneo, la competente Autorità Marittima rilascia per ciascuna imbarcazione, un'attestazione secondo lo schema di cui all'allegato A, da cui risulti il periodo di fermo effettuato.

Art.10

Disposizioni per la corresponsione ed ammontare delle misure sociali di accompagnamento

Le misure sociali di accompagnamento di cui all'art 6 della legge n. 3/2006. dovute per le interruzioni tecniche disposte con il presente decreto sono concesse a condizione che:

Le navi da pesca:

- risultino iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotate nei registri delle imprese di pesca nei Compartimenti Marittimi della Sardegna e gestite dagli armatori iscritti negli stessi;
- che abbiano base operativa nell'isola ed esercitino l'attività di pesca in misura prevalente nelle acque territoriali della Sardegna

Agli effetti del riconoscimento del diritto al pagamento delle indennità, l'armamento dell'imbarcazione è requisito necessario ma non sufficiente per ottenere detto pagamento.

L'Amministrazione Regionale si riserva, a tale proposito, la facoltà di disporre accertamenti sull'effettivo esercizio della pesca marittima da parte dell'imbarcazione risultante in armamento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

secondo la documentazione di bordo.

Gli armatori e le società di armamento (persone fisiche o giuridiche):

- abbiano sede nel territorio della Regione;
- risultino in possesso della licenza di pesca o titolo equivalente;
- non siano incorsi in provvedimenti sanzionatori comminati dall'Autorità Giudiziaria per violazione delle vigenti disposizioni in materia di pesca, in forza dei quali sia stata inibita l'attività di pesca per il periodo coincidente con tutto o una frazione del periodo di interruzione dell'attività di pesca.

La mancanza anche di uno dei predetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda di erogazione delle indennità: resta comunque l'obbligo di osservare il fermo nel periodo stabilito.

A favore dei componenti l'equipaggio regolarmente imbarcati, secondo la tabella di armamento dell'imbarcazione, è riconosciuta a compensazione del mancato reddito un'indennità giornaliera nella misura prevista dall'art. 6 della L.R.3/2006 per tutto il periodo di interruzione tecnica dell'attività.

L'indennità è erogata a condizione che i componenti dell'equipaggio abbiano svolto, nel corso dell'anno, attività lavorativa per almeno 90 giorni in imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna.

L'indennità per le interruzioni tecniche non è concessa in alcuna misura nel caso di sbarco volontario durante il periodo del fermo. Qualora lo sbarco, in tale periodo, sia determinato da causa di forza maggiore, previo accertamento dell'Autorità Marittima, l'indennità è dovuta sino alla data dello sbarco.

Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo del fermo, per malattia o infortunio, per il marittimo che si reimbarca nella stessa unità durante il periodo di fermo, l'indennità è corrisposta a far data dal giorno del reimbarco, previa presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla competente Autorità.

Art.11

Rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

La corresponsione del rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali, ivi compresi i versamenti effettuati all'IPSM, a favore degli armatori o pescatori autonomi che hanno pagato per gli interi mesi nei quali le navi da essi gestite hanno osservato il periodo del fermo, avviene secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 940 del 10 settembre 1991.

Art.12 Sanzioni

1. Ai destinatari delle misure del presente decreto, che non abbiano rispettato il fermo di pesca saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - la perdita in ogni caso, se dovute, delle indennità fermo restando l'obbligo dell'arresto dell'imbarcazione;
 - le sanzioni di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Alle imbarcazioni che esercitano la pesca a strascico che non osservino le disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto, in aggiunta alle vigenti disposizioni si applicano le seguenti sanzioni accessorie:
 - a. in caso di 1° infrazione la sospensione della licenza di pesca per un periodo non inferiore a 45 giorni;
 - b. in caso di 2° infrazione la sospensione della licenza di pesca per un periodo non inferiore a 90 giorni;
 - c. in caso di 3° infrazione la sospensione della licenza di pesca per un periodo non inferiore a 180 giorni

ART.13 Copertura finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi previsti, stimati in € 6.500.000, si farà fronte con le risorse recate dal Cap SC06.1370, UPB S06.05.002. del Bilancio Regionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ART.14

Tempi e modalità di presentazione delle domande

I tempi e le modalità di presentazione delle domande relative alla corresponsione delle misure sociali di accompagnamento saranno determinate con successivo provvedimento del Direttore del Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro pastorale.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet *www.regione.sardegna.it*.

L'Assessore
. Francesco Foddis